



dell'operazione di investimento posta in essere sulla base di una mera dichiarazione ricognitiva del cliente, tra cui Trib. Milano 6747/2006; Trib. Torino 3529/2007;).

Non e' poi possibile supplire alla carenza della sottoscrizione mediante l'avvenuta produzione da parte della banca del documento in quanto controparte ha eccepito la nullita' del contratto per mancanza della forma scritta espressamente manifestando la volonta' di revocare il proprio consenso (v. citazione sub pag. 5), il che fa ritenere revocato il consenso atto al perfezionamento del vincolo negoziale (Cass. 2826/2000).

Il contratto non puo' in ogni caso ritenersi concluso sulla base delle successive comunicazioni della banca in quanto esse consistono in atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo prive di valenza negoziale,

ne' puo' ritenersi successivamente sanato o ratificato essendo ius receptum che l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non sana la nullita' per difetto di forma (Cass. 11156/1994).

Alla nullita' del contratto di negoziazione consegue la nullita' del successivo ordine di borsa del 29 settembre 2006.

Dall'effetto retroattivo della pronuncia di nullita' degli ordini deriva l'obbligo in capo alla banca di procedere alla restituzione delle somme messe a disposizione dall'attrice per l'operazione per cui e' causa, pari ad E. 15.635,89, mentre la stessa e' tenuta a restituire a controparte le cedole incassate (per E. 2775,49, circostanza non contestata) ed il controvalore dei titoli rimborsati (per E. 4861,11, circostanza parimenti non contestata).

Compensando relativi importi la convenuta e' tenuta al pagamento della somma di E. 7999,29.



Sul capitale vanno poi riconosciuti gli interessi legali a far tempo dalle date di versamento degli importi con esclusione della rivalutazione trattandosi indiscutibilmente di debito di valuta ed essendo assorbito il chiesto maggior danno dalla voce relativa agli interessi legali atteso che il tasso di inflazione nel periodo in questione si e' mantenuto costantemente al di sotto del saggio degli stessi, non essendo stata peraltro fornita prova del fatto che l'attrice avrebbe investito il denaro in impieghi che avrebbero consentito di percepire rendimenti superiori al tasso di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



P.Q.M.

- Dichiaro la nullita' del contratto di negoziazione del 25 febbraio 1992 e del successivo ordine di borsa del 29 settembre 2006 per difetto di forma scritta ad substantiam
- Condanna Cassa ~~di Risparmio di Parma e Piacenza~~ a rifondere a ~~Maria Lorenza~~ la somma di E. 7999,29 oltre ad interessi al tasso legale a far data dal 29 settembre 2006;
- condanna Cassa ~~di Risparmio di Parma e Piacenza~~ al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 93,50 per spese, E. 900,00 per competenze ed E. 1200,00 per onorari oltre a spese generali, IVA e CPA

Parma, 4 maggio 2011

Il giudice

(Giacomo Ciccio)



- 6 MAG. 2011

2 com.